SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 ottobre 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 422.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva . . . . Pag. 3

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 423.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi . . . . Pag. 6

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 424.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate . . . . Pag. 8

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 425.

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1993.

Indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992, nei quali si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 14 ottobre 1993.

Modificazione ai parametri di riferimento per la determinazione della misura del tasso di interesse agevolato da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia . . . . Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 16 ottobre 1993.

Attivazione delle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, e delle direzioni compartimentali del territorio. Pag. 12

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 settembre 1993.

Attribuzione della competenza relativa al collocamento in agricoltura alle sezioni circoscrizionali per l'impiego n. 1/I di Genova e n. 2/I di Busalla, nella regione Liguria . . Pag. 13

DECRETO 6 ottobre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labor coop. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . Pag. 14

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 15

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423, recante: «Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» . . . . . . Pag. 22

Testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424, recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate». Pag. 27

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, convertito, senza modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 425, recante: «Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni». Pag. 28

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 14 ottobre 1993, n. 3531/TB30.

Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense, e' alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante . . Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 26 ottobre 1993 relativi a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 30

Ministero della pubblica istruzione: Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola per l'anno scolastico 1992-93 Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . . . Pag. 30

Commissione nazionale per le società e la borsa: Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto (Comunicazione n. SOC RM 93008677 del 21 ottobre 1993) . . . . Pag. 33

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 9 ottobre 1993 recante: «Utilizzo del sistema informativo degli uffici veterinari di confine». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 1993). Pag. 34

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1993, n. **422**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 323.

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonché verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.»;

al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2".»;

al comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:»; *alla lettera* a), *sono aggiunte le seguenti parole:* «o tre soci lavoratori»; *alla lettera* b), *dopo le parole:* «della legge 6 agosto 1990, n. 223,» *sono aggiunte le altre:* «ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata»; *alle lettere* b) *e* c), *sono soppresse le parole:* «entro il 30 novembre 1993» *e, alla lettera* d), le parole: «commi 1 e 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, 1-*bis* e 3»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«*7-bis*. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7-*bis* del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.

7-quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

All'articolo 2:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.»;

al comma 4, secondo periodo, è soppressa la parola «eventuali».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — *1.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.

2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffuzione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a più di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sospesa nel periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del presente decreto».

All'articolo 4, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali.»;

al comma 2, le parole: «si svolgono nel» *sono sostituite dalle seguenti:* «interessano il»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni», *l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:* «Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge. Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, che eserciscano una sola rete»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate alle persone fisiche»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove

tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali.»;

al comma 6, le parole da. «di attuazione» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti* «di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente.

«Art. 6-*bis*. — *1.* Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fattuato dello stesso anno.

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.

3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

All'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente

«*1.* Il comma 9-*ter* dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n 223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, è sostituito dal seguente.

"9-*ter*. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-*bis*, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli *spot* di cui al comma 9"».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente

«Art. 10. — *1.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radioffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206».

All'articolo 11

il comma 1 è sostituito dal seguente·

«*1.* Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti

«*2.* Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durnte i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi.

2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attività, li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti.

«Art. 11-*bis*. — *1.* Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione,

secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11-*ter*. — *1.* Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 27 agosto 1993, n 323, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 novembre 1993

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1499):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (PAGANI) il 7 settembre 1993.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 11ª e della giunta per gli affari della Comunità economica europea.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 settembre 1993.

Esaminato dalla 8ª commissione il 16, 23, 30 settembre e 6 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 12 ottobre 1993 (atto n. 1499/*A* - relatore sen. ROGNONI).

Esaminato in aula il 12 ottobre 1993 e approvato il 13 ottobre 1993

Camera dei deputati (atto n. 3254):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 15 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, IX, XI e per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 ottobre 1993.

Esaminato dalla VII commissione il 19 e 20 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1499/*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 26 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 ottobre 1993

93G0498

LEGGE 27 ottobre 1993, n. 423.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 324.

All'articolo 1

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente»;

al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* «al sindaco del comune» *sono inserite le seguenti.* «o ad un suo delegato»;

al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «alla conferenza dei sindaci» *sono inserite le seguenti:* «o loro delegati»;

al comma 4, dopo le parole. «La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti» *sono inserite le seguenti.* «o da un suo delegato»;

al comma 5, dopo la parola «esaminano» *sono inserite le seguenti:* «ed approvano»;

il comma 6 è sostituito dal seguente.

«6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.»;

il comma 7 è sostituito dal seguente

«7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.»;

al comma 8, terzo periodo, le parole «al doppio della predetta somma.» *sono sostituite dalle seguenti:* «al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati.»; *il quarto periodo è sostituito dai seguenti:* «All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato.»; *e al quinto periodo, le parole:* «Per i pubblici dipendenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i dipendenti pubblici e privati»;

il comma 12 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «uno psicologo» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.»;

al comma 3, le parole: «, e comunque per non più di un anno» *sono soppresse,*

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

«3-*bis*. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»

AVVERTENZA

Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 202 del 28 agosto 1993.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 22

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3076)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della sanità (GARAVAGLIA) il 28 agosto 1993

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 agosto 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 settembre 1993

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 ottobre 1993.

Esaminato dalla XII commissione il 23, 29 settembre 1993, 5 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 7 ottobre 1993 e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1561)·

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 19 ottobre 1993

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1993.

Esaminato dalla 12ª commissione il 19 ottobre 1993

Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1993.

93G0496

LEGGE 27 ottobre 1993, n. **424**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 325.

All'articolo 1:

al comma 1 dopo le parole: «Forze armate» *sono inserite le seguenti:* «sul territorio nazionale».

All'articolo 6:

il comma 2 è soppresso.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3077):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della difesa (FABBRI) il 28 agosto 1993.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 28 agosto 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 settembre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 ottobre 1993.

Esaminato dalla IV commissione il 7, 23, 30 settembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1562):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 15 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1993.

Esaminato dalla 4ª commissione il 19, 20 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 1993.

93G0497

LEGGE 27 ottobre 1993, n. **425**.

Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA

Il decreto legge 27 agosto 1993, n 326, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 202 del 28 agosto 1993

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 28, è pubblicato il testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n 326, corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 1500)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della poste e delle telecomunicazioni (PAGANI) il 7 settembre 1993

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 settembre 1993

Esaminato dalla 8ª commissione il 16, 30 settembre 1993

Relazione scritta annunciata il 5 ottobre 1993 (atto n. 1500/*A* - relatore sen LOMBARDI).

Esaminato in aula e approvato il 6 ottobre 1993

Camera dei deputati (atto n 3213)

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 7 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, V e IX

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 ottobre 1993

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 ottobre 1993

Esaminato dalla XI commissione il 19 ottobre 1993

Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1993

93G0499

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1993.

Indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992, nei quali si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, concernente provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della suddetta legge che dispone che in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, la regione Lombardia nei giorni 1° e 2 giugno 1992, la regione Liguria e la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal successivo comma 2;

Visto il citato art. 9, comma 1, della legge n. 198/1985, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, l'indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, nei quali applicare le disposizioni di legge;

Viste le comunicazioni delle prefetture interessate, le quali hanno precisato, tra l'altro, i limiti cronologici degli avversi eventi atmosferici;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, si applicano, nei limiti delle disponibilità già autorizzate esistenti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, negli elencati comuni delle seguenti province delle regioni Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche, Molise, Lombardia, Liguria e Lazio, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche indicate a fianco di ciascuna provincia:

Provincia di Enna (avversità atmosferiche del 12 ottobre 1991):

Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Sperlinga, Troina.

Provincia di Palermo (avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991):

Altavilla Milicia, Castelbuono, Santa Flavia, Termini Imerese.

Provincia di Siracusa (avversità atmosferiche del novembre 1991):

Augusta, Portopalo di Capo Passero, Siracusa.

Provincia di Firenze (avversità atmosferiche dell'11 ottobre 1991):

Campi Bisenzio, Fucecchio, Lastra a Signa, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Reggello, Scandicci, Vinci.

Provincia di Firenze (avversità atmosferiche del 15, 16 novembre 1991):

Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Firenze, Fucecchio, Gambassi, Greve in Chianti, Impruneta, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, San Pietro a Sieve, Scandicci, Signa, Tavernelle Val di Pesa, Vicchio, Vinci.

Provincia di Firenze (avversità atmosferiche dell'11 luglio 1992).

Certaldo.

Provincia di Livorno (avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991):

Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina, Rosignano Marittimo.

Provincia di Lucca (avversità atmosferiche dell'11, 12, 13, 14 ottobre 1991):

Camaiore, Capannori, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Basilica.

Provincia di Lucca (avversità atmosferiche del 15, 16 e successivi novembre 1991):

Altopascio, Capannori, Lucca.

Provincia di Lucca (avversità atmosferiche del 9, 13 giugno 1992):

Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Gallicano, Lucca, Massarosa, Pescaglia.

Provincia di Lucca (avversità atmosferiche dell'11 luglio 1992):

Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.

Provincia di Massa Carrara (avversità atmosferiche dell'11 luglio 1992):

Massa, Montignoso.

Provincia di Pisa (avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991):

Bientina, Calci, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Laiatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli in Val D'Arno, Peccioli, Pisa, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Volterra.

Provincia di Pistoia (avversità atmosferiche del 15, 16, 17 novembre 1991):

Agliana, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese.

Provincia di Siena (avversità atmosferiche del 15, 16 novembre 1991 e dell'11 luglio 1992):

San Gimignano.

Provincia di Chieti (avversità atmosferiche del 9, 10, 11 aprile 1992):

Casoli, Chieti, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Guardiagrele, Paglieta, Poggiofiorito, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, Taranta Peligna, Torino e Sangro, Vasto.

Provincia di Pescara (avversità atmosferiche del 9, 10, 11 aprile 1992):

Alanno, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Penne, Pescara, Pietranico, Rosciano, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Villa Celiera.

Provincia di Teramo (avversità atmosferiche del 9, 10, 11 aprile 1992):

Ancarano, Arsita, Atri, Campli, Canzano, Castelli, Castilenti, Cellino Attanasio, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Crognaleto, Montorio al Vomano, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torricella Sicura, Tortoreto.

Provincia di Macerata (avversità atmosferiche del 9, 10, 11 aprile 1992):

Gualdo.

Provincia di Campobasso (avversità atmosferiche del 9, 10, 11 aprile 1992):

Castropignano (contrada Cerreto), Sant'Elia a Pianisi, Toro (contrada Vicenne), Trivento (contrada Piana d'Ischia).

Provincia di Como (avversità atmosferiche del 1°, 2 giugno 1992):

Albiolo, Binago, Carbonate, Locate Varesino, Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate Comasco, Ronago, Solbiate.

Provincia di Varese (avversità atmosferiche dell'1, 2 giugno 1992)

Albizzate, Arcisate, Besnate, Besozzo, Bodio Lomnago, Brunello, Busto Arsizio, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Comerio, Cunardo, Fagnano Olona, Gallarate, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate-Olona, Ierago con Orago, Induno Olona, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Malnate, Marnate, Morazzone, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Samarate, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

Provincia di Genova (avversità atmosferiche dell'ottobre 1991)

Genova, Lavagna, Mele, Rapallo.

Provincia di La Spezia (avversità atmosferiche dell'11, 12 ottobre 1991)·

Bolano (frazione Ceparana), La Spezia, Levanto.

Provincia di Latina (avversità atmosferiche dell'ottobre 1991).

Bassiano, Fondi, Latina, Lenola, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta, Sezze

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 180

93A5994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 ottobre 1993

Modificazione ai parametri di riferimento per la determinazione della misura del tasso di interesse agevolato da applicare alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia,

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1992, con il quale si è provveduto ad adeguare gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla ricordata legge n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1991, relativa a talune misure di aiuto adottate a beneficio delle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 1991, concernente il coordinamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia,

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore delle piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, con la quale, a modifica della precedente decisione del 28 maggio 1991, sono stati fissati nuovi requisiti dimensionali delle piccole e medie imprese;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 7 giugno 1993 concernente l'adeguamento, ai fini degli interventi del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, dei requisiti dimensionali di piccola e media impresa alla disciplina comunitaria sopra richiamata;

Attesa la necessità di armonizzare gli interventi del Fondo di rotazione sopra ricordato, alla richiamata definizione comunitaria di piccola e media impresa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro del tesoro del 20 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:

a) 7%: per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere, nonché alle altre attività economiche previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Tale tasso sarà ridotto:

al 6% per le imprese che non abbiano un numero di dipendenti superiore a 250 unità ed un fatturato non superiore a 20 milioni di E.C.U. o un totale dell'attivo

patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10 milioni di E.C.U., le quali facciano parte per non più del 25 per cento ad imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali;

al 5% per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50 unità ed un fatturato non superiore a 5 milioni di E.C.U. o un totale dell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti, non superiore a 2 milioni di E.C.U., le quali facciano capo per non più del 25 per cento a imprese con requisiti dimensionali superiori, salvo che non si tratti di società finanziarie pubbliche, di società a capitale di rischio o, purché non esercitino il controllo, di investitori istituzionali.

Per attivo patrimoniale deve intendersi l'ammontare delle sole immobilizzazioni con esclusione del capitale circolante

Le misure come sopra fissate si applicheranno alle delibere di concessione di mutuo assunte dal Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5995

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1993.

Attivazione delle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, e delle direzioni compartimentali del territorio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 73, comma 8, e 75, comma 2;

Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 13 marzo 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate della Campania, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Lombardia, del Piemonte e della Toscana;

Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 23 aprile 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia, della Liguria, delle Marche, della Puglia, della Sardegna, della Sicilia e del Veneto, nonché ai dirigenti superiori preposti alle direzioni regionali delle entrate della Basilicata, dell'Umbria e del Molise e alle direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 10 giugno 1993, con i quali sono state emanate le disposizioni relative all'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 18 giugno 1993, con il quale è stata disposta l'attivazione delle direzioni regionali delle entrate, con esclusione di quella per l'Abruzzo, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei relativi servizi logistici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze datato 14 luglio 1993, con il quale sono state attribuite le funzioni ai dirigenti preposti alle direzioni compartimentali del territorio;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 29 e 30 settembre 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai titolari e ai reggenti, rispettivamente, delle strutture interne delle direzioni regionali delle entrate, con esclusione di quella per l'Abruzzo, e delle direzioni compartimentali del territorio;

Visti i decreti direttoriali del 29 e 30 settembre 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni di reggente delle divisioni e dei reparti, rispettivamente, delle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, e delle direzioni compartimentali del territorio;

Considerato che non può procedersi all'attivazione della direzione regionale per l'Abruzzo, non essendosi ancora perfezionato il decreto di attribuzione delle funzioni al titolare della direzione stessa, né avendo avuto luogo, conseguentemente, la nomina dei funzionari preposti alle strutture interne della medesima direzione regionale;

Ritenuta la necessità di procedere alla completa attivazione delle suddette direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, ai fini dello svolgimento delle competenze ad esse attribuite dall'art. 37 del citato regolamento n. 287 del 1992;

Ritenuto, altresì, che occorre contestualmente procedere all'attivazione delle direzioni compartimentali del territorio;

Considerato che la mancata attivazione della direzione regionale per l'Abruzzo preclude, ai sensi del citato art. 75, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, la soppressione dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle intendenze di finanza della regione Abruzzo;

Considerato inoltre che, per la piena attivazione della direzione compartimentale del Lazio, Abruzzo e Molise, si rende necessario il trasferimento alla direzione compartimentale stessa delle competenze in materia di conservazione dei registri immobiliari e di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato già spettanti, rispettivamente, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e alle intendenze di finanza della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le direzioni regionali delle entrate, con esclusione di quella per l'Abruzzo per i motivi indicati nelle premesse, e le direzioni compartimentali del territorio di cui all'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono attivate il 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono trasferite alla direzione compartimentale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise le competenze in materia di conservazione dei registri immobiliari e di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato già spettanti, rispettivamente, all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e alle intendenze di finanza della regione Abruzzo.

Roma, 16 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5984

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 1993.

Attribuzione della competenza relativa al collocamento in agricoltura alle sezioni circoscrizionali per l'impiego n. 1/I di Genova e n. 2/I di Busalla, nella regione Liguria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 12 novembre 1987 nel registro n. 11-18 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987, con il quale, in sede di prima attuazione della legge, si è provveduto a determinare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Liguria;

Constatato che mediante tale provvedimento è stata costituita la sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura n. 1/A di Genova separatamente dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego n. 1/I di Genova e n. 2/I di Busalla, tra le quali risulta suddiviso l'ambito territoriale di competenza assegnato alla prima;

Rilevato che l'esecuzione del citato provvedimento ha evidenziato che tale scelta non è idonea ad assicurare la migliore funzionalità degli uffici ed è causa di ingiustificati disagi per l'utenza;

Considerata pertanto l'opportunità di pervenire ad una più razionale articolazione degli uffici in questione per assicurare un assetto maggiormente adeguato alle esigenze del locale mercato del lavoro e meglio rispondente ai criteri di funzionalità ed efficienza;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative;

Acquisito il parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego della Liguria nella seduta del 22 marzo 1993, su proposta dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Nel territorio della provincia di Genova, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego n. 1/I di Genova e n. 2/I di Busalla è attribuita anche la competenza relativa al collocamento agricolo; in loro sostituzione, pertanto, sono istituite le seguenti «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura»:

n. 1 di Genova con sede a Genova, comprendente il comune di Genova, Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Campo Ligure, Campomorone, Ceranesi, Cogoleto, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Propata, Rondanina, Rossiglione, Rovegno Sant'Olcese, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia;

n. 2 di Busalla con sede a Busalla, comprendente i comuni di: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scriva, Savignone, Valbrevenna, Vobbia.

Per effetto del disposto di cui al punto precedente, viene soppressa la sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura n. 1/A di Genova.

Roma, 27 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5985

DECRETO 6 ottobre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labor coop. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roseto degli Abruzzi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Labor coop. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Labor coop. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Di Gianvito in data 19 giugno 1986, repertorio n. 145510, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Salvatore Carlo, residente in Chieti, via E. Ianni, 169/R, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A6014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

All'art. 4, titolo VI, dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia (area di germanistica), va aggiunto al n. 11 di detta area l'insegnamento di «lingua e letteratura danese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1993

Il rettore: TECCE

93A5998

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Visto l'art. 13 della legge n. 245 1990;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di ingegneria del 23 luglio 1992,

Vista la delibera del senato accademico del 23 ottobre 1992,

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 dicembre 1992,

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 maggio 1993;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 35 al 39 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» relativi alla facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli

Art 35. — L'accesso ai corsi di laurea per la facoltà è regolato dalle disposizioni di legge e dallo statuto dell'Ateneo.

I corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono raggruppati in tre settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali, ad eccezione di quello in ingegneria gestionale che ha carattere intersettoriale, secondo quanto definito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989. La facoltà, pertanto, conferisce le seguenti lauree:

a) Settore civile:

1) ingegneria civile;
2) ingegneria edile

b) Settore dell'informazione:

3) ingegneria elettronica;
4) ingegneria informatica,
5) ingegneria delle telecomunicazioni.

c) Settore industriale:

6) ingegneria meccanica.

d) Corsi di laurea intersettoriali:

7) ingegneria gestionale;
8) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Art. 36. — La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, costruttive e di gestione, i corsi di laurea che seguono prevedono gli indirizzi indicati:

INGEGNERIA INFORMATICA:

Indirizzi:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;
2) sistemi ed applicazioni informatici.

INGEGNERIA MECCANICA:

Indirizzi:

1) costruzioni;
2) energia;
3) materiali;
4) produzione;
5) veicoli terrestri.

Dell'indirizzo viene fatta menzione sul certificato di laurea. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Dottore in ingegneria .....» con la specificazione del corso di laurea.

Art. 37. — L'anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre nell'anno accademico successivo, avrà luogo una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattica, teorica o pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati).

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezze annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare; le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne nella predisposizione dei *curricula*, i singoli corsi di laurea possono inoltre utilizzare annualmente anche altri moduli didattici, quale corsi intensivi brevi, seminari e laboratori, ecc., quotandoli in frazioni di annualità fino alla concorrenza massima di due annualità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti con i criteri stabiliti nel successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero minimo di ventivove annualità.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato annualità e relativi esami, scelti tra quelli indicati dai competenti consigli di corso di laurea nel seguente numero: due per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento degli esami nel previsto numero minimo, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Durante il primo triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di almeno una lingua straniera superando una prova le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea, svolta sotto la guida di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 38. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea ed indirizzo, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le singole annualità tra quelle che, riportate nel successivo art. 39, afferiscono ai raggruppamenti dei relativi corsi di laurea. Il consiglio fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e i criteri di utilizzazione degli altri moduli didattici di cui al precedente art. 37, sesto comma.

Art. 39. — Le annualità elencate di seguito sono rispettivamente obbligatorie per la facoltà, per i settori, per i corsi di laurea e per gli eventuali indirizzi.

a) ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA

2	Ann. nel raggr.	A021	Analisi matematica
1	Ann. nel raggr.	A012	Geometria
1	Ann. nei raggr.	A030	Fisica matematica
1		A011	Algebra e logica matematica
1		A012	Geometria
1		A021	Analisi matematica
1		A022	Calcolo delle probabilità
1		A041	Analisi numerica e matematica applicata
2	Ann. nel raggr.	B011	Fisica generale
1	Ann. nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	Ann. nel raggr.	C060	Chimica
1	Ann. nei raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
		P012	Economia politica

b) SETTORE CIVILE

Annualità comuni:

1	Ann. nel raggr.	H110	Disegno
1	Ann. nel raggr.	H011	Idraulica
1	Ann. nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
1	Ann. nel raggr.	H081	Architettura tecnica
1	Ann. nei raggr.	I050	Fisica tecnica
		I042	Macchine e sistemi energetici
1	Ann. nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	Ann. nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali

Annualità del corso di laurea in ingegneria civile:

1	Ann. nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
2	Ann. nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni
1	Ann. nel raggr.	H060	Geotecnica
1	Ann. nei raggr.	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
		H030	Strade, ferrovie ed aeroporti
1	Ann. nel raggr.	H050	Topografia e cartografia
1	Ann. nei raggr.	H143	Tecnica urbanistica
		H040	Trasporti
1	Ann. nel raggr.	H082	Progettazione edilizia

Annualità del corso di laurea in ingegneria edile:

1 Ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

1 Ann. nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni

1 Ann. nel raggr. H082 Progettazione edilizia

1 Ann. nel raggr. H143 Tecnica urbanistica

1 Ann. nel raggr. H082 Progettazione edilizia

2 Ann. nel raggr. H120 Storia dell'architettura

1 Ann. nel raggr. H082 Composizione architettonica

c) SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Annualità comuni:

1 Ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine

1 Ann. nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

1 Ann. nel raggr. I210 Elettronica

1 Ann. nel raggr. I230 Telecomunicazioni

1 Ann. nel raggr. I240 Automatica

1 Ann. nel raggr I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica:

1 Ann. nel raggr. I210 Elettronica

1 Ann. nel raggr. I230 Telecomunicazioni

1 Ann. nel raggr. I220 Campi elettromagnetici

1 Ann. nei raggr. I240 Automatica
I200 Misure elettriche ed elettroniche

1 Ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Annualità del corso di laurea in ingegneria informatica:

2 Ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

1 Ann. nel raggr. I240 Automatica

1 Ann. nel raggr. A042 Ricerca operativa

1 Ann. nei raggr. I210 Elettronica
I230 Telecomunicazioni

Indirizzi

Automatica e sistemi di automazione industriale:

3 Ann nel raggr. I240 Automatica

Sistemi ed applicazioni informatici.

3 Ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

Annualità del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni

1 Ann. nel raggr. I230 Telecomunicazioni

1 Ann. nei raggr. I230 Telecomunicazioni
I200 Misure elettriche ed elettroniche

1 Ann. nel raggr. I220 Campi elettromagnetici

1 Ann. nei raggr. I210 Elettronica
I240 Automatica

1 Ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

d) SETTORE INDUSTRIALE

Annualità comuni.

1 Ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni

1 Ann. nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

1 Ann. nel raggr. I050 Fisica tecnica

1 Ann. nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

1 Ann. nel raggr. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

1 Ann. nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

1 Ann. nel raggr. I240 Automatica

Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica

1 Ann. nel raggr. I090 Disegno industriale

1 Ann. nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici

2 Ann. nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

1 Ann. nei raggr. H011 Idraulica
I030 Fluidodinamica

1 Ann. nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

1 Ann. nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici

1 Ann. nel raggr. I060 Misure meccaniche e termiche

Indirizzi.

Costruzioni:

1 Ann. nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine

1 Ann. nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

1	Ann. nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
1	Ann. nel raggr. I130	Metallurgia

Energia:

1	Ann. nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
1	Ann. nel raggr. I050	Fisica tecnica
1	Ann. nei raggr. B011	Fisica generale
1	B030	Struttura della materia
1	Ann. nel raggr. I130	Metallurgia

Materiali:

1	Ann. nel raggr. I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1	Ann. nel raggr. B030	Struttura della materia
2	Ann nel raggr. I130	Metallurgia

Produzione:

1	Ann. nel raggr. I110	Impianti industriali meccanici
1	Ann. nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
1	Ann. nel raggr. I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1	Ann. nel raggr. I130	Metallurgia

Veicoli terrestri:

1	Ann. nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
1	Ann. nel raggr. I070	Meccanica applicata alle macchine
1	Ann. nel raggr. I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine

c) CORSI DI LAUREA INTERSETTORIALI

Annualità del corso di laurea in ingegneria gestionale:

0,5	Ann. nel raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
0,5	Ann. nel raggr. I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
1	Ann. nel raggr. I050	Fisica tecnica
1	Ann. nel raggr. I070	Meccanica applicata alle macchine
1	Ann. nel raggr. I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	Ann nel raggr. I240	Automatica
1	Ann. nel raggr. A042	Ricerca operativa
1	Ann. nel raggr. I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
2	Ann. nel raggr. I110	Impianti industriali meccanici
2	Ann nel raggr. I270	Ingegneria economico-gestionale

Annualità del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio:

1	Ann. nel raggr. H110	Disegno
1	Ann. nel raggr. H011	Idraulica
1	Ann. nel raggr. H071	Scienza delle costruzioni
1	Ann. nei raggr. D012	Geologia stratigrafica e strutturale
	D022	Geologia applicata
2	Ann. nei raggr. H012	Costruzioni idrauliche e marittime
	H020	Ingegneria sanitaria-ambientale
2	Ann. nei raggr. I042	Macchine e sistemi energetici
	I050	Fisica tecnica
	I070	Meccanica applicata alle macchine
	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1	Ann. nel raggr. H060	Geotecnica
1	Ann. nel raggr. H050	Topografia e cartografia
1	Ann. nei raggr. H143	Tecnica urbanistica
	I240	Automatica
1	Ann. nei raggr. E031	Biologia generale ed ecologia
	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

Nel manifesto annuale degli studi, che contiene le specifiche modalità per essere ammessi all'esame di laurea, sono elencate le unità didattiche fondamentali dei singoli indirizzi attivati.

Le annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato all'ottavo comma dell'art. 37 vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti, raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, indicati dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1993

Il rettore BRANCATI

93A5999

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 34, relativo ai piani di studio della facoltà di giurisprudenza;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la tabella III dell'ordinamento didattico universitario relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 9 della legge n. 341/1990;

Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di giurisprudenza del 30 giugno 1993;

Vista la delibera del senato accademico del 9 luglio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 luglio 1993 a condizione che la delibera del consiglio di amministrazione recepisse pienamente e senza alcuna riserva o variazione la modifica proposta dal consiglio di facoltà di giurisprudenza;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 settembre 1993 che recepisce pienamente e senza alcuna riserva o variazione la modifica proposta dal consiglio di facoltà di giurisprudenza:

Rilevata la necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

L'art. 34 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 34 (*Piani di studio*):

I - INSEGNAMENTI. Nella facoltà di giurisprudenza sono impartiti gli insegnamenti indicati nell'allegata tabella *A*, nella quale sono, altresì indicati, in distinto elenco, gli altri insegnamenti attivabili, con delibera del consiglio di facoltà, anche in sostituzione di insegnamenti attivati.

II - PROPEDEUTICITÀ. Il rispetto delle seguenti propedeuticità è condizione di validità degli esami sostenuti dagli studenti.

Il superamento degli esami di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto romano è condizione per sostenere tutti gli esami del secondo biennio (ivi compresi gli esami a scelta).

Sono, altresì, da considerare inderogabili (relativamente agli insegnamenti, di volta in volta, indicati) le seguenti propedeuticità:

a) Economia politica rispetto a:
economia monetaria;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

b) Istituzioni di diritto amministrativo rispetto a:
diritto amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario;
diritto urbanistico;
giustizia amministrativa.

c) Istituzioni di diritto penale rispetto a:
diritto penale;
istituzioni di diritto processuale penale;
procedura penale.

d) Istituzioni di diritto privato rispetto a:
diritto civile (prima annualità);
diritto commerciale;
istituzioni di diritto processuale civile.

e) Istituzioni di diritto processuale civile rispetto a:
diritto processuale civile;
giustizia amministrativa.

f) Istituzioni di diritto processuale penale rispetto a:
procedura penale.

g) Istituzioni di diritto pubblico rispetto a:
istituzioni di diritto amministrativo.

h) Istituzioni di diritto romano rispetto a:
diritto romano (prima annualità);
storia del diritto italiano (prima annualità).

La prima annualità degli insegnamenti biennali è, comunque, propedeutica alla seconda.

III - INSEGNAMENTI IMPARTITI IN ALTRE FACOLTÀ. Con delibera della facoltà sono individuati gli insegnamenti impartiti in altre facoltà tra i quali gli studenti possono scegliere due tra gli insegnamenti a scelta contemplati dal piano statutario.

Nessuna propedeuticità è prevista per gli insegnamenti annuali o per la prima annualità degli insegnamenti biennali di altre facoltà di cui al comma precedente.

IV - ESAMI. Gli esami del secondo biennio possono essere sostenuti, nel rispetto delle propedeuticità di cui al paragrafo II, a partire dal secondo anno di corso.

Quanto agli insegnamenti biennali, gli esami possono essere sostenuti sia in modo unitario (alla fine del secondo anno dei rispettivi corsi), sia separatamente (rispettivamente, dopo il primo e dopo il secondo anno dei corsi).

V - CORSI SEMESTRALI. La facoltà può stabilire corsi semestrali per singoli insegnamenti. Due corsi ed esami semestrali equivalgono ad un corso ed esame annuale.

VI - PIANO STATUTARIO E PIANI INDIVIDUALI. Il piano statutario di studio risulta dall'allegata tabella *B*.

Conformemente alle disposizioni vigenti, è in facoltà degli studenti sottoporre al consiglio piani di studio individuali. Il consiglio di facoltà indica i criteri da seguire nell'elaborazione dei piani predetti.

TABELLA *A*

Avvertenza. Sono contrassegnati con un asterisco gli insegnamenti obbligatori secondo il piano statutario. Sono contrassegnati con due asterischi gli insegnamenti di diritto romano e di storia del diritto romano, alternativamente obbligatori alle condizioni fissate dal piano statutario.

I Anno:

economia politica *;
istituzioni di diritto penale *;
istituzioni di diritto privato *;
istituzioni di diritto pubblico *;
istituzioni di diritto romano *;
storia del diritto romano **.

II Anno

diritto civile (prima annualità) *;
diritto commerciale *;
diritto romano (prima annualità) **,
economia monetaria;
filosofia del diritto *;
istituzioni di diritto amministrativo *;
istituzioni di diritto processuale civile *;
istituzioni di diritto processuale penale *;
storia del diritto italiano (prima annualità) *;
teoria generale del diritto.

III Anno.

diritto canonico;
diritto comune;
diritto costituzionale *;
diritto dei Paesi arabi;
diritto del lavoro *;
diritto ecclesiastico;
diritto internazionale *;
diritto privato comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto civile (seconda annualità) *·
diritto regionale;
diritto romano (seconda annualità) **
diritto tributario;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
storia del diritto italiano (seconda annualità) **

IV Anno.

diritto amministrativo *;
diritto commerciale, internazionale e comunitario.
diritto della navigazione;
diritto delle Comunità europee *,
diritto di famiglia;
diritto industriale;
diritto penale *;
diritto penale commerciale;
diritto processuale civile;
diritto urbanistico;
esegesi delle fonti del diritto romano;
giustizia amministrativa;
procedura penale;
storia del diritto pubblico.

Elenco degli insegnamenti attivabili

antropologia criminale;
contabilità dello Stato;
demografia;
diritto agrario;
diritto bancario;
diritto degli enti locali,
diritto dei Paesi anglosassoni,
diritto dei Paesi socialisti;
diritto delle assicurazioni,
diritto delle banche e titoli di credito,
diritto delle imprese;
diritto diplomatico e consolare,

diritto ecclesiastico comparato;
diritto fallimentare,
diritto internazionale privato e processuale,
diritto minerario;
diritto parlamentare;
diritto processuale comparato;
diritto pubblico comparato,
diritto sindacale;
dottrina dello Stato;
economia aziendale;
economia dello sviluppo;
economia internazionale;
filosofia della politica;
giustizia costituzionale;
giustizia tributaria;
informatica giuridica;
logica giuridica;
medicina legale e delle assicurazioni;
ordinamento delle confessioni religiose;
ordinamento giudiziario;
politica economica;
sociologia giuridica;
statistica;
storia del diritto canonico;
storia del diritto internazionale;
storia del diritto penale;
storia del diritto privato;
storia del diritto processuale;
storia delle dottrine politiche;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa;
teoria dell'interpretazione.

TABELLA *B*

PIANO STATUTARIO

Insegnamenti obbligatori:
diritto amministrativo;
diritto civile (biennale);
diritto commerciale;
diritto costituzionale;
diritto del lavoro;
diritto delle Comunità europee;
diritto internazionale;
diritto penale;
diritto romano (biennale);
storia del diritto romano (a scelta dello studente);
economia politica,
filosofia del diritto,
istituzioni di diritto amministrativo;
istituzioni di diritto penale;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto processuale civile;
istituzioni di diritto processuale penale;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di diritto romano;
storia del diritto italiano (biennale).

Insegnamenti a scelta - Quattro annualità tra gli insegnamenti di seguito elencati (cinque annualità per gli studenti che abbiano scelto storia del diritto romano quale insegnamento obbligatorio):
diritto canonico;
diritto commerciale, internazionale e comunitario;
diritto comune;
diritto dei Paesi arabi;
diritto della navigazione;
diritto della sicurezza sociale;
diritto di famiglia;
diritto ecclesiastico;
diritto industriale;
diritto penale commerciale;
diritto privato comparato;
diritto processuale civile;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto romano (una o due annualità), per gli studenti che abbiano scelto storia del diritto romano quale insegnamento obbligatorio;
diritto tributario;
diritto urbanistico;
economia monetaria;
esegesi delle fonti del diritto romano;
giustizia amministrativa;
procedura penale;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
storia del diritto pubblico;
storia del diritto romano, per gli studenti che abbiano scelto diritto romano quale insegnamento obbligatorio;
teoria generale del diritto.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1993

Il rettore: BRANCATI

93A6000

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 6), **recante: «Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209». I DD.LL. n. 320/1992, n. 368/1992, n. 418/1992, n. 510/1992, n. 45/1993, n. 128/1993 e n. 209/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 27 agosto 1992, n. 253 del 27 ottobre 1992, n. 303 del 28 dicembre 1992, n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993).

Art. 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 ***(a)***, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ***(b)***, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 ***(a)***. *La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente.*

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 ***(a)***, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune *o ad un suo delegato*, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci *o loro delegati*, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti *o da un suo delgato* e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano *ed approvano* il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. *La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.*

7. *Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142* ***(c)***, *dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti*

dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990 ***(c)****, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.*

8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore *al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti pubblici e privati* la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 ***(a)***.

9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.

10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni ***(d)***.

12. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409 ***(e)***, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ***(f)***, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ***(f)***.

14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ***(b)***.

15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ***(g)***, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ***(g)***, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione degli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

(a) Il D.L. n. 35/1991 reca: «Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali». Si trascrive il testo del relativo art. 1, commi 7 e 11, nonché del comma 12 del medesimo art. 1, abrogato dal decreto qui pubblicato:

«7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito

da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali.

8.-10. *(Omissis)*.

11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o amministratori straordinari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

[12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. All'amministratore straordinario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse, alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'indennità di servizio]».

I comitati dei garanti, istituiti dal comma 3 dell'articolo di cui sopra nell'ambito di ogni singola unità sanitaria locale, avevano il compito di formulare le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività: esaminare e adottare, entro quindici giorni dal ricevimento, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, procedere a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale, nonché trasmettere semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

Il secondo comma dell'art. 166 del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sopra richiamato, così recita: «La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa».

La legge n. 327/1988 e la legge n. 55/1990, anch'esse sopra richiamate, recano, rispettivamente norme in materia di misure di prevenzione personali; nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Con sentenza n. 386 del 9-17 otobre 1991 *(Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 23 ottobre 1991, 1ª serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 di cui sopra, nella parte in cui attribuisce al commissario del Governo i poteri sostitutivi ivi previsti.

(b) Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta il comma 10 del relativo art. 3: «Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale. L'elenco è predisposto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione».

(c) Il comma 4 dell'art. 58 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) prevede che: «L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi».

(d) Il D.P.R. n. 474/1975 reca: «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità».

(e) Il testo dell'art. 6 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee) è il seguente:

«Art. 6. — L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".

La composizione dei consigli direttivi degli ordini provinciali e del comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'art. 2 ed al secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri

Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi

Qualora nel consiglio direttivo dell'Ordine o nel comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti

Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni

Per l'elezione del comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.

All'art. 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera

"*e)* per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".

In seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali ed al comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali

Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera *c)* del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione

La commissione per gli iscritti all'albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo albo

La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n 221, e successive modificazioni ed integrazioni I primi eletti entrano a far parte del consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo»

(f) Il D L C P S n 233 1946, ratificato con legge 17 aprile 1956, n 561, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D P.R. 5 aprile 1950, n 221, concernono la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

(g) Il comma 7 dell'art 4 della legge n. 412 1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) così dispone. «7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali»

Per consultare le disposizioni soprarichiamate si veda nel suppl ord. n 6 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1992, nel quale è ripubblicato il testo della legge n 412/1991 corredato delle relative note

Art. 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ***(a)***, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge ***(a)***, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa ***(a)***, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12 ***(a)***. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, *nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.*

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ***(a)***, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge ***(a)***, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.

3-bis. *La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* ***(a)***, *deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4* ***(a)***, *entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.*

3-ter. *Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* ***(a)****, le parole «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

(a) Il testo degli articoli 4, 12, 13 e 33 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è il seguente:

«Art. 4 *(Accertamento dell'*handicap). — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».

«Art. 12 *(Diritto all'educazione e all'istruzione)*. — 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'*handicap*.

5. All'individuazione dell'allunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di *handicap* e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di *handicap* e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto».

«Art. 13 *(Integrazione scolastica)*. — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977,
n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti publici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con *handicap*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con *handicap*, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato o di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h)*.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti».

«Art. 33 *(Agevolazioni)*. — 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minori con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli che precedono si veda nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992, in cui è pubblicato il testo della legge n. 104/1992.

Art. 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A5993

Testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 325 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 424** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 8), **recante: «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 511, 2 marzo 1993, n. 46, 28 aprile 1993, n. 129, e 28 giugno 1993, n. 210». I DD.LL. n. 511/1992, n. 46/1993, n. 129/1993 e n. 210/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, n. 101 del 3 maggio 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993).

Art. 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività

operative ed addestrative svolte dalle Forze armate *sul territorio nazionale* nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Art. 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

a) coniuge superstite e figli, se a carico;

b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

c) genitori;

d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile ***(a)***.

(a) Il libro II del codice civile (articoli da 119 a 190) tratta delle successioni

Art. 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Art. 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ***(a)***.

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

(a) La legge n. 482/1968 contiene la «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6013

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 425** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 8), **recante: «Interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211». Il D.L. n. 211/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993).

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ***(a)***, va inteso nel senso che, nei giorni di assenza dal servizio per i quali compete il premio industriale, la maggiorazione del premio stesso è dovuta nella misura spettante al dipendente nella giornata precedente la suindicata assenza.

2. L'articolo 4, quarto comma, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 1980, n. 873 ***(b)***, va inteso nel senso che le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate di riposo compensativo non sono computate ai fini del superamento del limite di centottanta giorni di assenza, che preclude l'erogazione del compenso annuale di incentivazione.

(a) La legge n. 29/1970 reca modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 29 del relativo allegato, recante le disposizioni sulle competenze accessorie: «Il premio industriale di cui al precedente art. 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali».

(b) La legge n. 873/1980 reca «Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico». Si trascrive il testo del quarto comma, lettera *c)*, del relativo art. 4:

«Per l'erogazione del compenso [trattasi del compenso annuale di incentivazione, *n.d.r.*], si osservano i seguenti criteri:

a)-b) (omissis);

c) il compenso non va corrisposto:

qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e di guerra, superino complessivamente i centottanta giorni,

a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio,

al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti,

al personale di pubblica sicurezza della polizia postale nonché al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6043

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 14 ottobre 1993, n. **3531/TB30.**

Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1989, concernente l'attività circense, e alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante.

1) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, concernente l'attività circense:*

a) L'art. 7, comma 3, è così modificato: «per i circhi di IV categoria, con numero di posti disponibili 350, il numero degli addetti per l'ammissibilità a contributo non può essere inferiore a otto; per i circhi di V categoria, quale che sia il numero dei posti disponibili, il numero degli addetti per l'ammissibilità a contributo non può essere inferiore a otto».

b) All'art. 7, comma 3, secondo paragrafo, relativo ai circhi di V categoria, sono aggiunte le parole: «ovvero 100 giornate di spettacolo».

c) All'art. 7, comma 3, dopo il paragrafo 8 è aggiunto il paragrafo 8-*bis*: «L'attività degli esercenti circensi svolta all'estero è presa in considerazione per il raggiungimento del numero minimo di rappresentazioni per l'ammissibilità a contributo per l'attività circense in Italia».

Le disposizioni di cui alla lettera *a)* entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

2) *Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803, concernente l'attività di spettacolo viaggiante:*

All'art. 7 è aggiunto il seguente 7° comma: «L'assegnatario di contributo per l'acquisto di beni strumentali deve presentare istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attrazione sovvenzionata entro trenta giorni dalla data della consegna dell'attrazione documentata da bolla di accompagnamento».

Il Sottosegretario: MACCANICO

93A5987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 ottobre 1993

Dollaro USA	1620,68
ECU	1842,55
Marco tedesco	962,40
Franco francese	276,05
Lira sterlina	2392,12
Fiorino olandese	856,87
Franco belga	44,351
Peseta spagnola	12,048
Corona danese	239,59
Lira irlandese	2274,14
Dracma greca	6,714
Escudo portoghese	9,304
Dollaro canadese	1225,00
Yen giapponese	14,992
Franco svizzero	1092,84
Scellino austriaco	136,81
Corona norvegese	221,13
Corona svedese	199,59
Marco finlandese	280,36
Dollaro australiano	1085,37

93A6044

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola per l'anno scolastico 1992-93

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1993, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

è conferito per l'anno 1993 (anno scolastico 1992-93) il diploma di benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro per aver compiuto 40 anni di buon servizio, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Caresana Luigia - Pavia;
Randon suor Ines - Matera;
Schiavo Giuseppina - Udine;
Schiavone Grazia - Pesaro;

è conferito per l'anno 1993 il diploma di benemerenza di seconda classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Gambino Marisa - Agrigento;
Lovato Giovanna - Verona;

è conferito per l'anno 1993 il diploma di benemerenza di terza classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale:

Barbera Rosa - Agrigento;
Bottacci Maria - Agrigento;
Bumbello Gaetana - Agrigento;
Castellini Clara - Agrigento;
Castelnovo Fausta - Agrigento;
Cusumano Franca - Agrigento;
Gulotta Maria Antonietta - Agrigento;
La Porta Concetta - Agrigento;
Lauricella Arnone Calogera - Agrigento;
Marchetti Fany - Agrigento;
Racalbuto Angela - Agrigento;
Re Maria Rosa - Agrigento;
Tavormina Accursia Rita - Agrigento;
Zaffuto Pietra Salvatrice - Agrigento;
Quaroni Adele - Alessandria.

93A5988

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 settembre 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Antares - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 29 aprile 1992, rep. 8047, reg. società 3075, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1844/191555;

società cooperativa edilizia «Catanzaro 2 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Lopez in data 10 agosto 1987, rep. 2097, reg. società 4833, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2504/230463;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r.l. C.E.P.I.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 4 agosto 1964, rep. 4747, reg. società 1304, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 321/88954;

società cooperativa edilizia «Domus Mea» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Le Pera in data 23 luglio 1955, rep. 20700, reg. società 1030, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 123 52274;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Federico» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 23 marzo 1979, rep. 86015, reg. societa 2524, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1549/173083;

società cooperativa edilizia «Helios» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Greco in data 26 marzo 1979, rep. 494, reg. società 2482, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1522/171589;

società cooperativa edilizia «Marte - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 11 maggio 1982, rep. 8139, reg. società 3084, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1859/192213;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Medusa», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 7 giugno 1973, rep. 27375, reg. società 1705, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 838/125570;

società cooperativa edilizia «Monteverde di Limbadi» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Greco in data 13 novembre 1978, rep 302, registro società 2391, tribunale di Catanzaro, BUSC n 1453/165988,

società cooperativa edilizia «Saturno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 28 aprile 1982, rep 8043 reg società 3074, tribunale di Catanzaro, BUSC n 1843 191554,

società cooperativa edilizia «Sirio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 27 aprile 1982, rep 8034, reg società 3073, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1845/191556,

società cooperativa edilizia «Vega» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 22 giugno 1982, rep. 8529, reg società 3109, tribunale di Catanzaro, BUSC n 1865 192582,

società cooperativa edilizia «Venere» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 29 aprile 1982, rep 8046, reg società 3072, tribunale di Catanzaro, BUSC n 1846 191557,

società cooperativa edilizia «Domus Serena» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 5 aprile 1965, rep 64249/8642, reg società 376, tribunale di Crotone, BUSC n. 398/93537,

società cooperativa edilizia «Edilprogresso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 23 settembre 1982, rep. 3305, reg società 1574, tribunale di Crotone, BUSC n 1887/194190,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a r l Imeos», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 14 maggio 1973, rep 13100, reg società 605, tribunale di Crotone, BUSC n 887 130417,

società cooperativa edilizia «La Pineta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 26 giugno 1987, rep 94806, reg società 2762, tribunale di Crotone, BUSC n 2493 229695,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - RIGEL s r l», con sede in Crotone, costituita per rogito Cerrelli in data 11 giugno 1984, rep 79979 15548, reg società 1879, tribunale di Crotone, BUSC n 2051/205513,

società cooperativa edilizia «Miramare - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Crucoli (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 30 settembre 1972, rep 33213/3882, reg società 568, tribunale di Crotone, BUSC n 816/121401,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia L'Aurora» a responsabilità limitata, con sede in Dinami (Catanzaro), costituita per rogito Cutelle in data 28 gennaio 1982, rep 95544, reg società 650, tribunale di Vibo Valentia BUSC n 1809/189359,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sant'Angelo», con sede in Drapia (Catanzaro), costituita per rogito La Rovere in data 6 luglio 1972, rep 30676, reg società 131, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n 817/121831,

società cooperativa edilizia «Santa Marina» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Filandari (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 28 aprile 1978, rep 7256, reg società 395 tribunale di Vibo Valentia BUSC n 161659

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Castello S r l» con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 18 ottobre 1982 rep 70833 13913 reg società 1599 tribunale di Crotone BUSC n 1906 194962,

società cooperativa edilizia «La Prima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Motta Santa Lucia (Catanzaro), costituita per rogito Citelli in data 10 agosto 1988, rep 1264, registro società 1848, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n 2607/237575,

società cooperativa edilizia «Aci - S Tommaso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 11 maggio 1979, rep 34515, reg società 549, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n 1490 169768,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Santa Barbara», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 17 ottobre 1961, rep 32419, reg società 1192, tribunale di Catanzaro, BUSC n 219 71551,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Ars et Labor», con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 28 maro 1974, rep 164241, reg società 188, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n 885/10052,

società cooperativa edilizia «Helios» - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 18 febbraio 1977, rep 4437, reg società 331, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n 1230/150709,

società cooperativa edilizia «La Bilancella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 23 marzo 1978, rep 164911, reg società 10264, tribunale di Bari, BUSC n 3662/158799,

società cooperativa edilizia «Giulio Petroni - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Falessi in data 3 febbraio 1978, rep 23086, reg società 10098, tribunale di Bari, BUSC n 3571/156953;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata fra lavoratori Luna», con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 30 settembre 1981, rep 1521, reg società 13220 tribunale di Bari, BUSC n. 4733/186270;

società cooperativa edilizia «Marina Sette - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fornaio in data 31 marzo 1982, rep. 232243, reg società 13891, tribunale di Bari, BUSC n 4863/190929,

società cooperativa edilizia «Mediterranea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fedele in data 13 novembre 1965, rep 35859, reg società 5519, tribunale di Bari, BUSC n 206/96369,

società cooperativa edilizia «Il Michelangelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 23 aprile 1979, rep 168366, reg società 11149, tribunale di Bari, BUSC n 4081/169149;

società cooperativa edilizia «Minerva - Società cooperativa a responsabilità limitata fra dipendenti dell'amministrazione provinciale di Bari», con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 19 febbraio 1974, rep 114181, reg società 7716, tribunale di Bari, BUSC n 2478/130018,

società cooperativa edilizia «Miramonti 2000 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 22 luglio 1976, rep 89817, reg società 8905, tribunale di Bari, BUSC n. 3012/147432,

società cooperativa edilizia «Parco delle Mimose - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 7 gennaio 1974, rep 20440, reg società 7654, tribunale di Bari, BUSC n. 2455/129333,

società cooperativa edilizia «Quasar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 22 aprile 1977, rep. 1075, reg società 9457, tribunale di Bari, BUSC n. 3262/152071;

società cooperativa edilizia «Risveglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Mottola in data 18 giugno 1975, rep 6931, reg. società 8236, tribunale di Bari, BUSC n 2736 139537,

società cooperativa edilizia «Stefania - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Magarelli in data 12 marzo 1982, rep. 90066, reg. società 13915, tribunale di Bari, BUSC n. 4879/191530;

società cooperativa edilizia «Il Valentino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 23 aprile 1979, rep. 168367, reg. società 11151, tribunale di Bari, BUSC n. 4080/169148;

società cooperativa edilizia «Virtus Olimpia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 22 luglio 1976, rep. 89818, reg. società 8906, tribunale di Bari, BUSC n. 3011/147431;

società cooperativa edilizia «L'Europa - Soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 21 novembre 1979, rep. 9626, reg. società 4118, tribunale di Trani, BUSC n. 4275/173615;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia operai ortofrutticoli», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardarelli in data 22 novembre 1974, rep. 5946, reg. società 2942, tribunale di Trani, BUSC n. 2636/135856;

società cooperativa edilizia «Pietro Di Bitetto - Soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 7 aprile 1982, rep. 14735, reg. società 5187, tribunale di Trani, BUSC n. 4925/192150;

società cooperativa edilizia «Progresso edilizio», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 18 febbraio 1977, rep. 17632, reg. società 3362, tribunale di Trani, BUSC n. 3222/151471;

società cooperativa edilizia «Sirio - Soc. ed. coop. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monterisi in data 12 febbraio 1982, rep. 14416, reg. società 5128, tribunale di Trani, BUSC n. 4906/191984;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Case per lavoratori», società a responsabilità limitata, con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Coppola in data 9 marzo 1965, rep. 1217, reg. società 2087, tribunale di Trani, BUSC n. 331/93121;

società cooperativa edilizia «Il Nido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reboli in data 4 marzo 1982, rep. 70172, reg. società 13788, tribunale di Bari, BUSC n. 4948/193074;

società cooperativa edilizia «A.L.A. - Casa», società a responsabilità limitata, con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Murolo in data 10 marzo 1981, rep. 18703, reg. società 4651, tribunale di Trani, BUSC n. 4631/186063;

società cooperativa edilizia «Europa Uno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 25 giugno 1976, rep. 14577, reg. società 3232, tribunale di Trani, BUSC n. 3009/147429;

società cooperativa edilizia «La Rotaia», Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Berloco in data 6 giugno 1974, rep. 43091, reg. società 8330, tribunale di Bari, BUSC n. 2798/141780;

società cooperativa edilizia «La Primavera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sammichele di Bari (Bari), costituita per rogito Berardino in data 15 maggio 1982, rep. 482, reg. società 14050, tribunale di Bari, BUSC n. 4903/192195;

società cooperativa edilizia «Lupatia», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 19 febbraio 1975, rep. 24664, reg. società 8129, tribunale di Bari, BUSC n. 3499/155396;

società cooperativa edilizia «Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Perrone Capano in data 26 marzo 1974, rep. 100756, reg. società 2845, tribunale di Trani, BUSC n. 2499/30607;

società cooperativa edilizia «Coop. ed. Gamma - S.r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Battaglia in data 29 aprile 1980, rep. 3805, reg. società 3570, tribunale di Vigevano, BUSC n. 1175/176526;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Santa Rita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 24 settembre 1984, rep. 32267, reg. società 3095, tribunale di Voghera, BUSC n. 1362/207305;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Difesa a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito Lupo in data 9 dicembre 1983, rep. 20236, reg. società 5554, tribunale di Pavia, BUSC n. 1336/203481;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Placido Don - Società a responsabilità limitata», con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 13 ottobre 1979, rep. 59805, reg. società 2159, tribunale di Voghera, BUSC n. 1198/180241;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ina-Casa Ponte San Pietro», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo), costituita per rogito Nosari in data 17 gennaio 1958, rep. 60521, reg. società 4025, tribunale di Bergamo, BUSC n. 480/60334;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Andromeda», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Pelosi in data 9 giugno 1976, rep. 70, reg. società 7264, tribunale di Biella, BUSC n. 771/168657;

società cooperativa edilizia «Domus Nova Lariana - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Como, costituita per rogito Seveso in data 29 maggio 1957, rep. 33.4979.093, reg. società 4854, tribunale di Como, BUSC n. 464/57716;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Arco per costruzioni di case popolari ed economiche - Società a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita per rogito Giallombardo in data 27 febbraio 1950, rep. 2439, reg. società 2917, tribunale di Bergamo, BUSC n. 16/28909;

società cooperativa edilizia «La Speranza» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gavardo (Brescia), costituita per rogito Mistretta in data 30 gennaio 1975, rep. 38038, reg. società 11534, tribunale di Brescia, BUSC n. 1845/136897;

società cooperativa edilizia «La Cicogna -Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gervasio (Brescia), costituita per rogito Durante in data 1° agosto 1972, rep. 18587, reg. società n. 9559, tribunale di Brescia, BUSC n. 1673/120126;

società cooperativa edilizia «La Famiglia di Corzano 2° - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito Lesandrelli in data 8 febbraio 1982, rep. 686, reg. società 22317, tribunale di Brescia, BUSC n. 2499/189845;

società cooperativa edilizia «La Famiglia Idro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito Bellucci in data 9 novembre 1981, rep. 31641, reg. società 21701, tribunale di Brescia, BUSC n. 2478/188627;

società cooperativa edilizia «La Famiglia di Collio V.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito Bellucci in data 5 settembre 1980, rep. 30716, reg. società 18556, tribunale di Brescia, BUSC n. 2370/180476;

Società cooperativa edilizia «Cooperativa 15 Agosto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito Barzellotti in data 19 ottobre 1982, rep. 26173, reg. società 23676, tribunale di Brescia, BUSC n. 2560/195047;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia G.M.B. a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito Poli in data 7 maggio 1981, rep. 381065, reg. società 20436, tribunale di Brescia, BUSC n. 2419/184359;

società cooperativa edilizia «Impero - Società cooperativa a r.l.», con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 23 ottobre 1963, rep. 384, reg. società 6681, tribunale di Brescia, BUSC n. 257/80826;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Basso Lodigiano - Società a responsabilità limitata per azioni» (già Cooperativa fra artigiani del Basso Lodigiano) S.r.l. per azioni), con sede in Milano, costituita per rogito Todeschini in data 23 dicembre 1977, rep. 37477, reg. società 179460, tribunale di Milano, BUSC n. 9671/156695;

società cooperativa edilizia «Cometa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Suriani in data 12 gennaio 1981, rep. 14083, reg. società 215599, tribunale di Milano, BUSC n. 11404/192611;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Liscate prima a r l », con con sede in Liscate Milano, costituita per rogito Stipa in data 30 aprile 1976, rep. 69909, reg società 169761, tribunale di Milano, BUSC n 9168 147247,

società cooperativa edilizia «Immobiliare San Giacomo», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgo San Giacomo (Brescia), costituita per rogito Durante in data 6 giugno 1963, rep 200, reg società 6536, tribunale di Brescia, BUSC n 471 78018,

società cooperativa edilizia «Consorzio regionale Calabrese Giuseppe Massarenti», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Melacrinis in data 11 gennaio 1982, rep 76862, reg. società 52 82, tribunale di Reggio Calabria BUSC n 1170/189443,

società cooperativa edilizia «Diamante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putorti in data 24 novembre 1981, rep 79488, reg società 6 82, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1153 188387,

società cooperativa edilizia «Estrellita 81 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Putorti in data 5 novembre 1981, rep 79236, reg. società 173 81, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1152 188386,

società cooperativa edilizia «Eurodomus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Cortese in data 13 giugno 1986, rep 1406, registro società 157 86, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1499/220247;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Giulia» a responsabilità limitata, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Familiari in data 16 aprile 1964, rep 119.537, reg società 49, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 307 87604

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Iridios a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato Romano Sergi in data 19 febbraio 1976, rep. 572, reg società 17 76 tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 880 154658,

società cooperativa edilizia «La Maison» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per azioni», con sede in Reggio Calabria rep. 7584, reg società 269 85, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1410 218245,

società cooperativa edilizia «Bagnara 77 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bagnara Calabra (Reggio Calabria), costituita per rogito De Luca in data 22 aprile 1977, rep 11516, reg società 58 77, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 848 151847,

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia Campese» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata (già «La Campese - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»), con sede in Campo Calabro (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 19 marzo 1972, rep 179188, reg società 13 72, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 634 118520,

società cooperativa edilizia «Il Barco» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Lustri in data 1° aprile 1977, rep. 31807, reg società 417, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 846/151545;

società cooperativa edilizia «L'Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 25 marzo 1980, rep. 612, reg società 697, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1065/176690,

società cooperativa edilizia «Ribes», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Onorato in data 14 agosto 1984, rep. 7036, reg. società 145 84, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1708 242409;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Amicizia Mottese S r l », con sede in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Castellani in data 10 marzo 1976, rep. 4858, reg. società 31/76, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 775/144540,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Figlio del minatore S r l », con sede in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Castellani in data 24 aprile 1976, rep 5313, reg società 43/76, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 785/145443,

società cooperativa edilizia «Habitat», società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), costituita per rogito Acone in data 22 gennaio 1987, rep 17903, reg società 1878, tribunale di Palmi, BUSC n. 1587/227909;

società cooperativa edilizia «Torre», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Lorenzo (Reggio Calabria), costituita per rogito Onorato in data 27 marzo 1985, rep. 67687, registro società 206/85, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1449/216140;

società cooperativa edilizia «Scilla 80 - S r.l », con sede in Scilla (Reggio Calabria), costituita per rogito Marino in data 1° marzo 1980, rep 36295, reg. società 51/80, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1053 175691

93A5982

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione numero SOC/RM/93008677 del 21 ottobre 1993)

Il comma 3 dell'art 10 della legge 18 febbraio 1992, n 149, impone alla Consob, qualora non siano individuati uno o più azionisti di controllo di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa, rapportate al capitale rappresentato da azioni ordinarie

Con comunicazione n 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1992, la Commissione ha reso noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, relativamente a società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in cui fossero presenti soci di maggioranza relativa, ovvero soci che possedessero partecipazioni di controllo di fatto (la cui individuazione, quindi, non fosse immediata), nonché casi in cui più azionisti avessero aggregato o sindacato le quote possedute attraverso la stipula di accordi parasociali

Con ulteriori successivi provvedimenti la Commissione ha poi modificato, ai sensi del comma 3 dell'art. 10, le soglie percentuali per quelle società in ordine alle quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante ed ha inserito quelle società che, per effetto di modificazioni nell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla citata norma, la Commissione rende ora noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti, individuato seguendo i criteri già illustrati nella comunicazione n. 92005380, per quelle società che hanno approvato il bilancio annuale nel corso dei mesi di giugno e luglio 1993 — ed in ordine alle quali la Commissione ha ricevuto il relativo verbale assembleare dopo il 21 luglio 1993 — ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Società con azioni quotate in borsa

Assicurazioni Generali S.p.a.: 12,77%, Mediobanca S.p.a.

Industrie Secco S.p.a.: 13,28%, Luciano Gusmeroli

La Gaiana S.p.a.: 34,51%, Maria Teresa Trussoni

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto

Gruppo bancario Credito romagnolo 6,83%, Banque Nationale de Paris

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Società con azioni quotate in borsa

Bastogi IRBS S.p.a.: 47%, Santa Barbara 91 S.r.l. (famiglia Cabassi)

Boero Bartolomeo S.p.a.: 41,99%, Andreina Boero

Centenari e Zinelli S.p.a.: 34,93%, Agostino Colombo

Ferruzzi finanziaria S.p.a.: 46,80%, Serafino Ferruzzi S.r.l.

Fiat S.p.a.: 36,24%, G. Agnelli & C. S.A.P.A.

Gabetti Holding S.p.a.: 49,13%, Giovanni Gabetti

Italgas S.p.a.: 45,32%, ENI S.p.a.

Montedison S.p.a.: 43,80%, Serafino Ferruzzi S.r.l.

SAI S.p.a.: 43,84%, Premafin S.p.a. (Salvatore Ligresti)

SAIAG S.p.a.: 48,94%, Cortiplast S.p.a. (famiglia Valetto)

SNIA BPD S.p.a.: 49,87%, G. Agnelli & C. S.A.P.A.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto

Banca della provincia di Napoli 39,13%, Manlio Albi Marini

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE UN ACCORDO PARASOCIALE

Società con azioni quotate in borsa

Simint S.p.a.: 49,58%, Finaite S.p.a.

Cofide S.p.a.: 57,53%, Carlo De Benedetti

Italmobiliare S.p.a.: 41,24%, Epifarind S.A.

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLE PARTECIPAZIONI SINDACATE O AGGREGATE DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

Società con azioni quotate in borsa

Acciaierie Falck S.p.a.: 59,51%

GIM S.p.a.: 63,15%

Marangoni S.p.a.: 51% (*)

Necchi S.p.a.: 42,35%

Riva finanziaria S.p.a.: 34,49%

D. Tripcovich & Ci. S.p.a.: 51,65%

(*) Quota sindacata

93A5992

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 9 ottobre 1993 recante: «Utilizzo del sistema informativo degli uffici veterinari di confine». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 1993)

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato alle pagine 32 e 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi allegato il seguente Mod. 9 Sanità (Servizio veterinario)

Copia per la Dogana

MODULARIO Sanità - 19 bis

Mod. 9 Sanità
(Servizio veterinario)

Nº Ident. ....

Data / /

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

N. Trasporto ....

N. Partita ....

Ufficio principale ....

Punto visita (a) ....

Lasciapassare per (b) ....

Il sottoscritto dott. .... dichiara di aver esaminato i seguenti certificati relativi alle merci sottoindicate e di averli riscontrati conformi alle vigenti disposizioni in materia:

Tipo certificato (c)	....	....
Nº Certificato	....	....
Luogo rilascio	....	....
Data rilascio	....	....

Altri dati relativi al trasporto:

Paese di origine	....
Paese di provenienza	....
Autorità sanitaria estera	....
Speditore estero	....
Luogo di spedizione	....
Nº Stabilimento	....
Ditta destinataria	....
Sede ditta destinataria	....
U.S.L. di destinazione	....
Mezzo di trasporto (d)	....

Descrizione degli animali o dei prodotti e relativi dati quantitativi:

CODICE	CODICE ALFABETICO	U.M.	QUANTITÀ
....	....	....	....

I sopradescritti quantitativi risultano dai documenti che sono stati presentati e/o accertati da

qualifica (e) .... Cognome e nome (o ragione sociale) ....

Osservazioni: ....

Inoltre il sottoscritto dichiara di avere (in caso di compilazione manuale vedi note sul retro)

....

Data / /

Timbro dell'ufficio

Il veterinario ufficiale

....

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

NOTE

nota n. 1 -

Effettuato il controllo sanitario sull'intera partita con esito favorevole.

nota n. 2 -

Effettuato il controllo sanitario su: .... con esito favorevole.

nota n. 3 - (per prodotti)

Effettuato il prelevamento di n. .... campioni su: ...., per i seguenti ESAMI DI LABORATORIO:
.... con esito favorevole.

nota n. 4 - (per animali)

Effettuato il prelevamento di n. .... campioni di .... relativi a n. ....
capi. per le seguenti PROVE DIAGNOSTICHE: ....
.... con esito favorevole.

nota n. 5 -

Disposto l'invio a DESTINAZIONE sotto vincolo sanitario dell'INTERA PARTITA in attesa dell'esito dei seguenti ESAMI DI LABORATORIO e/o PROVE DIAGNOSTICHE ....
.... effettuati su n. .... campioni di ....
prelevati da questo Ufficio come da comunicazione a parte (n. prot. .... del ..../........./.........)

nota n. 6 -

Disposto l'invio a DESTINAZIONE sotto vincolo sanitario di PARTE della PARTITA pari a .... in attesa dell'esito dei seguenti ESAMI DI LABORATORIO e/o PROVE DIAGNOSTICHE ....
.... effettuati su n. .... campioni di ....
prelevati di questo Ufficio come da comunicazione a parte. (n. prot. .... del ..../........./.........)

nota n. 7 -

Disposto l'invio a DESTINAZIONE sotto vincolo sanitario, per il controllo sanitario della partita da effettuarsi a cura dei Servizi Veterinari della U.S.L. n. .... di .... integrato dai seguenti ESAMI DI LABORATORIO e/o PROVE DIAGNOSTICHE: ....
come da comunicazione a parte (n. prot. .... del ..../........./.........)

nota n. 8 -

Disposto l'invio a DESTINAZIONE sotto vincolo sanitario, per il controllo sanitario della partita da effettuarsi a cura dei Servizi Veterinari della U.S.L. n. .... di ...., integrato dai seguenti ESAMI DI LABORATORIO e/o PROVE DIAGNOSTICHE ....
su .... come da comunicazione a parte. (n. prot. .... del ..../........./.........)

(a) - 1) confine
2) porto
3) aeroporto
4) dog. interna

(b) - 1) importazione
2) transito

(c) - indicare il tipo
1) sanitario d'origine
2) altri da indicare

(d) - 1) camion = C
2) rimorchio = R
3) treno = T
4) vagone = V
5) container = B
6) aereo = A
7) nave = N

A seconda del tipo di mezzo indicare: - n. targa
- n. carro ferrov.
- n. matricola
- n. del volo
- nome della nave

(e) - qualifica
1) vettore
2) importatore
3) dichiarante doganale o spedizioniere
4) dichiarante ferroviario
5) comandante della nave
6) rappresentante della compagnia aerea

93A6012

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 345.000
- semestrale — L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 63.000
- semestrale — L. 44 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. 193.000
- semestrale — L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 63 000
- semestrale — L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 193 000
- semestrale — L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 664 000
- semestrale — L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000.** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189